

COMUNE DI VERDELLINO

Provincia di Bergamo

N. \_\_\_\_ di Rep.

CONTRATTO DI APPALTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEL  
SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE "GIANNI RODARI" DI  
VERDELLINO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2025 PROROGABILE

PER ULTERIORI ANNI 2

(CODICE CIG \_\_\_\_\_)

Repubblica Italiana - In nome della legge

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno \_\_\_\_\_ del mese di  
\_\_\_\_\_ in Verdellino, nella residenza  
comunale.

Avanti a me, Dott. DAVIDE BELLINA, Segretario del  
Comune di Verdellino, autorizzato per l'art. 97,  
comma 4 - lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 a  
ricevere i contratti del Comune in forma pubblica  
amministrativa, sono personalmente comparsi:

a) la Sig.ra MONICA MACCARINI nata a Bergamo il  
19/02/1973, responsabile del Settore 3°,  
domiciliata per la funzione presso la sede  
Comunale, in rappresentanza del Comune di  
Verdellino, codice fiscale e partita IVA  
00321950164;

b) il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, in Via  
\_\_\_\_\_, in rappresentanza della  
Cooperativa \_\_\_\_\_, in qualità di Legale  
rappresentante, con sede in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA  
\_\_\_\_\_.

Detti comparenti, della cui identità personale e  
capacità giuridica sono certo, rinunciano con il  
mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

Premesso:

\* che con determinazione a contrarre n. 327, in  
data 28/06/2022, sono stati approvati il bando di  
gara ed il capitolato speciale d'appalto per la  
gestione del servizio asilo nido comunale "Gianni  
Rodari" di Verdellino per il periodo dal 01/09/2022  
al 31/08/2025 prorogabile per ulteriori anni 2, e  
si è ritenuto di scegliere il contraente mediante  
procedura aperta gara europea ai sensi degli  
articoli 35 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e  
ss.mm.ii.;

\* che dalle operazioni di gara, giusto verbale  
redatto in data \_\_\_\_\_, è risultata vincitrice  
la Cooperativa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_,

Via \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA

\_\_\_\_\_;

\* che la responsabile del settore 3°, con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha aggiudicato la gestione del servizio asilo nido comunale "Gianni Rodari" di Verdellino per il periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2025 prorogabile per ulteriori anni 2, alla Cooperativa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, per un importo contrattuale di Euro \_\_\_\_\_ oltre IVA;

\* che è intenzione delle parti sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

\* che è stata acquisita dalla Stazione Appaltante la documentazione in materia antimafia (ex D. Lgs. N. 159/2016)

\* che sono stati acquisiti il DUVRI e il DURC della Cooperativa aggiudicataria.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula pertanto quanto segue:

ART. 1) I sunnominati contraenti professano di riconoscere e confermare la premessa narrativa ed ogni atto tecnico ed amministrativo in essa citato e referentesi come parte integrante del presente atto.

ART. 2) La dott.ssa Monica Maccarini in nome e per conto del Comune di Verdellino, in esecuzione della sopracitata determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, affida al Sig. \_\_\_\_\_, Legale rappresentante della Cooperativa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, in prosieguo denominata semplicemente "Operatore economico", che a tale titolo accetta per conto della Cooperativa la gestione dell'asilo nido comunale "Gianni Rodari" sito in via G. Rodari n. 8 a Verdellino, per il periodo 01.09.2022 - 31.08.2025 prorogabile per ulteriori anni 2, al costo complessivo di € \_\_\_\_\_ oltre IVA 5%.

ART. 3) L'appalto avrà inizio il giorno 01/09/2022 e terminerà il giorno 31/08/2025, con possibilità di proroga per ulteriori anni 2, secondo quanto previsto dal Capitolato d'appalto.

ART. 4) Tale gestione di servizi viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dall'offerta (approvata con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) oltre che dal capitolato speciale d'appalto (approvato con determinazione n. 327 del 28/06/2022). Detti documenti si intendono qui integralmente riportati

e trascritti, avendone le parti accettate

l'omissione dall'allegazione con dichiarazione di piena accettazione di quanto in essi contenuto.

ART. 5) Il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi e per il perfetto adempimento del contratto resta determinato nell'importo netto complessivo presunto pari a Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) + IVA.

ART. 6) Il pagamento della suddetta somma verrà assolto in esito alle norme dell'art. 19 del Capitolato d'appalto.

ART. 7) I pagamenti verranno effettuati mediante mandati emessi dal conto di Tesoreria del Comune di Verdellino con accredito su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, i cui dati saranno indicati per iscritto dalla Cooperativa al Servizio Ragioneria.

ART. 8) La Cooperativa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora la Cooperativa stessa non assolva a tali obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L'Amministrazione verifica in

occasione di ogni pagamento alla Cooperativa e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, dei già citati obblighi.

ART. 9) E' vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che l'operatore economico non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito, ex art. 1382 c.c.).

ART. 10) E' assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o parte del presente contratto, sotto pena di risoluzione espressa e di perdita del deposito cauzionale definitivo, fatte comunque salve le azioni per il risarcimento dei danni nonché ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 11) Rimane a carico dell'operatore economico tutto quanto indicato nell'art. 4 del Capitolato d'appalto. L'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti e soci lavoratori delle Cooperative Sociali e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e le località in cui si svolge il servizio ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti.

ART. 12) Con riferimento all'art. 11 del Capitolato d'appalto, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto e conformemente alle previsioni del D. Lgs. n. 50/2016, la Cooperativa ha prestato cauzione definitiva di Euro \_\_\_\_\_ corrispondente al 10% dell'importo contrattuale, a mezzo di Garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, emessa il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_.

ART. 13) Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 14) Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A.. Pertanto si richiede la

registrazione del contratto in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e dell'art. 11, tariffa allegato "A", parte I del medesimo D.P.R..

ART. 15) Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 se ed in quando applicabili.

ART. 16) Per ogni controversia le parti eleggono il domicilio legale presso il Comune di Verdellino. Per la definizione delle controversie le Parti espressamente rinviando alle procedure dell'Accordo bonario dal decreto legislativo n. 50/2016, in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transittiva.

ART. 17) Le modifiche al presente contratto devono avvenire solo in forma scritta e con atto aggiuntivo al presente contratto. Per le comunicazioni le Parti accettano espressamente le modalità di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi e numeri: \_\_\_\_\_.



ART. 18) Le Parti concordano che, durante e dopo il periodo contrattuale, manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte di carattere sensibile, e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative al servizio, e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell'altra Parte. L'operatore economico non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

L'operatore economico, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, manifestando consenso espresso e avendo ricevuto l'informativa sul trattamento, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, è in capo all'Amministrazione, dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della

normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza.

L'Amministrazione informa l'operatore economico che Titolare del trattamento dei dati è \_\_\_\_\_, il Responsabile del trattamento, con riferimento al presente contratto, è \_\_\_\_\_, mentre il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è \_\_\_\_\_, il cui nominativo è indicato nella home page del sito istituzionale dell'Amministrazione.

In ogni caso, le Parti dovranno adottare le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di trattamento dei dati personali, ex D.Lgs. n. 196/2013 e Regolamento UE 2016/679, impegnandosi a informare l'altro contraente, senza ingiustificato ritardo, di eventuali violazioni dei dati personali, ovvero di ogni violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, c.d. *data breach*.

ART. 19) Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento al Capitolato d'Appalto (allegato al presente contratto), all'offerta e alla documentazione depositata agli atti dell'ufficio Servizi alla Persona del Comune di Verdellino, che l'operatore economico dichiara di conoscere e che qui si intende come integralmente riportata, dispensando l'Ufficiale rogante dalla relativa lettura, e al decreto legislativo n. 50/2016.

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad IVA, le parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 11, Tariffa allegato "A", parte I del medesimo D.P.R.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'operatore economico, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16 ter in parola, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La violazione di quanto previsto dal comma precedente determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

L'operatore economico è informato dell'adozione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (c.d. PTPCT) nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune, obbligandosi espressamente nello svolgimento del servizio, di cui al presente contratto, di imporre ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi richiamati nei citati documenti, adottati con deliberazioni di Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, efficaci, che vengono consegnati in copia. L'operatore economico è consapevole che la violazione di detti obblighi di condotta e delle norme previste nel PTPCT può comportare la risoluzione o decadenza dal servizio, di cui al presente contratto).

Richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto da me redatto mediante strumenti informatici su n. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) pagine a video, dandone lettura alle Parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 52 bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di seguito verificata a mia cura, ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009 e della validità dei certificati di firma utilizzati, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 3 della legge n. 89/1913 e s.m.i., attestando che il contenuto negoziale non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

LA RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
dott.ssa Monica Maccarini

\_\_\_\_\_  
L'APPALTATORE

\_\_\_\_\_  
IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE